

ARPAE
Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-5439 del 25/11/2019
Oggetto	CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA ad uso irrigazione agricola COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO) TITOLARE: DITTA MARABINI AURELIO CODICE PRATICA N. BO19A0033
Proposta	n. PDET-AMB-2019-5574 del 21/11/2019
Struttura adottante	Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna
Dirigente adottante	PATRIZIA VITALI

Questo giorno venticinque NOVEMBRE 2019 presso la sede di Via San Felice, 25 - 40122 Bologna, il Responsabile della Servizio Autorizzazioni e Concessioni di Bologna, PATRIZIA VITALI, determina quanto segue.



AREA AUTORIZZAZIONI E CONCESSIONI METROPOLITANA (AAC)

OGGETTO: CONCESSIONE DI DERIVAZIONE DI ACQUA PUBBLICA SOTTERRANEA AD USO IRRIGAZIONE AGRICOLA

COMUNE: CASTEL SAN PIETRO TERME (BO)

TITOLARE: DITTA MARABINI AURELIO

CODICE PRATICA N. BO19A0033

IL DIRIGENTE

richiamate le seguenti norme e relativi provvedimenti che istituiscono enti ed attribuiscono funzioni e competenze in materia di demanio idrico:

- la Legge Regionale Emilia Romagna (LR) n. 44/1995 e s.m.i., che istituisce l'Agenzia Regionale per la Prevenzione e l'Ambiente (ARPA) e riorganizza le strutture preposte ai controlli ambientali ed alla prevenzione collettiva;
- la LR n. 13/2015 "Riforma del sistema di governo regionale e locale e disposizioni su città metropolitane di Bologna, Province, Comuni e loro Unioni", che modifica la denominazione di ARPA in ARPAE "Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia" e le assegna nuove funzioni in materia di ambiente ed energia; in particolare quelle previste all'art. 16, comma 2 e all'art. 14, comma 1, lettere a) e f), di concessione, autorizzazione, analisi, vigilanza e controllo delle risorse idriche e dell'utilizzo del demanio idrico, precedentemente svolte dai Servizi Tecnici di Bacino regionali (STB), ai sensi dell'art. 86 e 89 del DLgs 112/98 e dell'art. 140 e 142 della LR n. 3/1999;
- la DGR n. 453/2016 che fissa al 01/05/2016 l'inizio da parte di ARPAE delle funzioni attribuite in materia di risorse idriche e demanio idrico;
- la DGR n. 2363/2016 che impartisce le prime direttive per il coordinamento delle Agenzie Regionali di cui agli Artt. 16 e 19 della L.R. n. 13/2015, per l'esercizio unitario e coerente delle funzioni ai sensi dell'Art. 15 comma 11 della medesima Legge;
- la DGR n. 1181/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo generale di ARPAE proposto dal Direttore

Generale dell'Agenzia con Delibera n. 70/2018 che istituisce le Aree Autorizzazioni e Concessioni con competenze sull'esercizio delle funzioni in materia di risorse idriche e demanio idrico;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 90/2018 di approvazione dell'assetto organizzativo analitico dell'Agenzia con decorrenza dal 01/01/2019;

- la Delibera del Direttore Generale di ARPAE n. 113/2018 di incarico dirigenziale di Responsabile Area Autorizzazioni e Concessioni Metropolitana a Patrizia Vitali;

- la Determina del Responsabile Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Bologna n. 702/2017 concernente l'assetto organizzativo di dettaglio della Struttura, con decorrenza dal 01/09/2017;

viste le seguenti norme e Piani, posti a tutela della qualità e quantità delle acque pubbliche:

- il Regio Decreto (RD) 25 luglio 1904, n. 523;

- il RD 14 agosto 1920, n. 1285;

- il RD 11 dicembre 1933, n. 1775 e s.m.i.;

- il Decreto del Presidente della Repubblica (DPR) n. 238/1999;

- il DLgs 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;

- il Piano di Tutela delle Acque (PTA) e relative Norme attuative, approvato dall'Assemblea Legislativa della Regione Emilia Romagna con Deliberazione 21/12/2005, n.40;

- il Piano Territoriale di Coordinamento Provinciale (PTCP) della Provincia di Bologna e relative Norme attuative, approvato con Delibera n. 19 del 30/03/2004 del Consiglio Provinciale;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale adottato dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno in data 24/2/2010;

- il Piano di Gestione del Distretto Idrografico Appennino Settentrionale 2015-2021, approvato in data 3/3/2016 dal Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino dell'Arno che ha individuato gli obiettivi di qualità ambientale per i corpi idrici ivi definiti, in aggiornamento al Piano approvato il 21/11/2013, ai sensi del DLgs n.152/2006;

- le DGR n. 1781/2015 e n. 2067/2015, con le quali la Regione Emilia-Romagna ha approvato l'aggiornamento del quadro conoscitivo in materia di tutela e gestione della risorsa

idrica, ai fini del riesame dei Piani di Gestione dei Distretti Idrografici 2015-2021, ai sensi dell'art. 117 del DLgs n. 152/2006 così come modificato dall'art. 24, comma 1, Legge n. 97/2013;

- le Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po in riferimento alla *Direttiva per la valutazione del rischio ambientale connesso alle derivazioni idriche in relazione agli obiettivi di qualità ambientali definiti dal Piano di gestione del Distretto Idrografico Padano ("Direttiva Derivazioni")*, che ha assunto carattere vincolante per tutte le nuove domande di concessione di acque pubbliche e quelle di rinnovo, presentate a partire dalla data del 28/02/2018 e di indirizzo per quelle antecedenti;

viste le seguenti norme di disciplina dei procedimenti di concessione di acque pubbliche:

- il Regolamento Regionale Emilia Romagna 20 novembre 2001, n. 41, (RR 41/2001) come confermato dalla LR n. 6/2004;
- la LR n. 7/2004 e s.m.i.;
- il RR 4/2005;
- la LR n. 4/2007 e s.m.i.;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, per quanto riguarda la durata delle concessioni all'utilizzo delle acque pubbliche ha provveduto ad emanare la DGR n.2102/2013 e la DGR n.787/2014 che definiscono i parametri per la durata massima delle concessioni di derivazione d'acqua pubblica sia per l'uso idroelettrico che per tutti gli altri usi, in riferimento all'art. 21 del RR 41/2001;

preso atto che la Regione Emilia Romagna, come oneri dovuti per l'utilizzo delle acque pubbliche:

- con gli art.152 e 153 della LR n. 3/1999 ha stabilito gli importi dei canoni per i diversi usi delle acque prelevate e gli importi delle spese occorrenti per l'espletamento delle istruttorie, rilievi, accertamenti e sopralluoghi, relativi a domande per concessioni di derivazione di acqua pubblica;
- con DGR n.1225 del 27/06/2001, con DGR n.609 del 15/04/2002, con DGR n.1325 del 07/07/2003, con DGR n.1274 del 01/08/2005, con DGR n.2242 del 29/12/2005, con DGR n.1994 del 29/12/2006, con DGR n.2326 del 22/12/2008, con DGR n.1985 del 27/12/2011, con DGR n.65 del 02/02/2015 e con DGR n.1792 del 31/10/2016 ha successivamente aggiornato e precisato gli importi delle spese di istruttoria e dei canoni suddetti, nonché le varie tipologie di uso a cui essi sono riferiti;

- con l'art.154 della LR n.3/1999, obbliga il richiedente la concessione, prima della firma del disciplinare, a versare a favore della Regione il deposito cauzionale nella misura di un'annualità del canone previsto e comunque, di importo non inferiore a 51,65 Euro e prevede inoltre, la restituzione dello stesso alla scadenza della concessione;

- con l'art. 8 della LR n. 2/2015, ha stabilito nuove modalità di aggiornamento, adeguamento, decorrenza e versamento dei canoni per l'utilizzo di beni del demanio idrico ed ha fissato in € 250,00 il valore dell'importo minimo previsto del deposito cauzionale;

considerato che, ai sensi dell'art. 12 bis del RD n. 1775/1933, come modificato dall'art. 96, comma 3 del Dlgs n. 152/2006, il provvedimento di concessione è rilasciato se non pregiudica il mantenimento o il raggiungimento degli obiettivi di qualità definiti dalla pianificazione di settore per il corpo idrico interessato;

vista l'istanza assunta agli atti al Prot. n. PG/2019/77621 del 16/05/2019 (pratica BO19A0033), con la quale la ditta MARABINI AURELIO C.F./P.IVA: MRBRLA74R30C265L/02826281202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via Cartara n. 1484, ha chiesto la concessione di derivazione di acqua pubblica sotterranea:

- con una portata massima di 18,33 l/s per un volume complessivo di 15.000 metri cubi/anno (mc/a)

- da un pozzo:

- **esistente** sul terreno divenuto di proprietà con atto di compravendita del 26/04/2017 Notaio Federico Tassinari Repertorio n. 60136, censito al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 74 mappale 272 nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:702748 e Y:921062, gravato dal diritto di prelievo a favore di confinante proprietà;
- **perforato** fino ad una profondità di 140 m con un diametro di perforo di 450 mm; - **realizzato** con una colonna di captazione in PVC PN12,5, atossico, esente piombo di diametro di 250 mm, cieca fino alla profondità di 140 m, con un unico tratto filtrante di diametro di 225 mm, microfessurato (0,5 mm), da 99,10 a 135 m, in corrispondenza di un acquifero costituito da un potente

strato di sabbie di circa 36 m di spessore, con livello piezometrico statico a -99,10 m in data 20/04/2012; - **completato** con una elettropompa sommersa di 22 KW di potenza, regolata alla portata massima di esercizio di 18,33 l/s, - **testato** nel 2012 con prova di pompaggio alla portata massima di esercizio per due ore continuative;

- per l'irrigazione agricola di circa 15 ha di terreno, di cui: 13 a rotazione di patate, cipolle e sorgo da seme; 2 a uliveto, con irrigazione a pioggia e a goccia (microsplinker);

dato atto che contestualmente alla domanda di concessione presentata, il richiedente ha dichiarato di aver già utilizzato il pozzo nelle annate 2017 e 2018, da quando ne ha avuto disponibilità a seguito di atto di compravendita;

considerato che:

- il procedimento di concessione è da assoggettare a quello ordinario previsto dal Titolo II del RR 41/2001;

- il prelievo non è ubicato all'interno del Sistema regionale delle aree protette; né rientra nel campo di applicazione della DGR 30 n. 1191/2007;

- l'uso di acque pubbliche richiesto è assimilabile a quello di irrigazione agricola, ai sensi dell'art. 152, commi 1 e 2, lett. a) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa;

- ai sensi dell'art. 32 del RR n. 41/2001 la subconcessione a terzi costituisce decadenza immediata della concessione;

dato atto che, a seguito della pubblicazione sul BURER al Fasc. n. 279 del 21/08/2019 non sono state presentate osservazioni od opposizioni al rilascio della concessione;

preso atto della mancata trasmissione del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 alla Città Metropolitana di Bologna con nota Prot. n. PG/2019/115886 del 23/07/2019, che, pertanto, s'intende acquisito in senso favorevole ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 124/2015;

preso atto del parere richiesto ai sensi dell'art. 12 del RR n. 41/2001 al Consorzio della Bonifica Renana, espresso in senso favorevole con nota acquisita agli atti al Prot. n. PG/2019/14925 del 12/09/2019;

verificato che i quantitativi richiesti in concessione sono congrui con quelli previsti dalla pianificazione di settore ai sensi della DGR 1415/2016;

ritenuto che, sulla base delle caratteristiche litostratigrafiche e idrogeologiche del sottosuolo rinvenute in fase di perforazione del pozzo e sulla base delle caratteristiche tecniche di completamento del pozzo stesso, il prelievo avviene da un acquifero appartenente alla Formazione delle Sabbie Gialle di Imola di letteratura (IMO);

verificato che, per quanto riguarda la compatibilità con gli obiettivi di qualità fissati dalla pianificazione di gestione distrettuale per il corpo idrico d'interesse, **il prelievo:**

- **interessa**, ai sensi delle DGR n. 1781/2015 e 2067/2015 (allegati A-C), sulla base di quanto sopra ritenuto, il corpo idrico denominato *Conoidi montane e Sabbie gialle orientali - codice 0660ER-DET1-CMSG* **con stato quantitativo scarso** ed in condizione di rischio dello stato quantitativo, per il quale sono segnalate pressioni significative per prelievi per diversi usi, che producono impatti significativi per prelievi che superano la ricarica naturale; per il quale sono previste le misure KTM08,14 e 24 per il raggiungimento dell'obiettivo di stato quantitativo **buono** al 2027; caratterizzato da velocità di subsidenza compresa tra -2,5 e 0 mm/a;

- **comporta un rischio ambientale (repulsione)**, ai sensi delle Delibere n.8/2015 e n.3/2017 del Comitato Istituzionale dell'Autorità di Bacino del Fiume Po: "*Direttiva Derivazioni*", per impatto moderato e criticità media (soggiacenza piezometrica media 2010-2012, compresa tra 10 e 15 m. dal p.c. e trend piezometrico in diminuzione); per cui può diventare compatibile rispetto agli obiettivi di pianificazione soltanto con l'applicazione di particolari misure di mitigazione e prescrizioni;

tenuto conto che:

- le misure previste dalla pianificazione nel caso applicabili per il corpo idrico d'interesse sono le *KTM08: Misure per aumentare l'efficienza idrica per l'irrigazione; KTM14: Aumento delle conoscenze sulle pressioni che incidono sul sistema acquifero profondo;*

considerato che, per quanto riguardo l'applicazione della misura KTM8, la risorsa viene già utilizzata mediante le più efficienti tecniche di irrigazione a goccia ed i quantitativi richiesti in concessione sono congrui alla pianificazione di settore, nel settore irriguo, ai sensi della DGR n. 1415/2016;

ritenuto che, per quanto riguarda l'applicazione della misura KTM14, sia opportuno verificare attraverso un monitoraggio piezometrico in continuo che la nuova derivazione non comporti un peggioramento delle condizioni piezometriche ostacolando il raggiungimento dell'obiettivo di stato quantitativo **buono** al 2027 posto dalla pianificazione;

ritenuto, pertanto, che, sulla base della documentazione agli atti, nulla osta alla concessione richiesta, nel rispetto delle condizioni previste nel disciplinare allegato e delle seguenti prescrizioni:

- di porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi prelevati** sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo** al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;

- di effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misuratore in continuo, per tutto il periodo dell'anno, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento, prevedendo una misura ogni ora;

- di limitare la durata della concessione al 31/12/2022, inferiore a quella massima prevista, al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato;

verificato che sono stati effettuati i seguenti pagamenti degli oneri dovuti, antecedentemente il rilascio della concessione:

- delle **spese di istruttoria** di € 195,00;

- del **canone di concessione** per l'anno **2019**, pari ad € 61,33 e degli interessi legali annui maturati pari ad € 0,30;

- del **deposito cauzionale** di € 250,00;

- dell'**indennizzo** dovuto per il prelievo esercitato senza titolo negli anni 2017 e 2018, pari ad € 147,11, comprensivo degli interessi legali maturati pari ad € 1,43;

preso atto dell'istruttoria eseguita dal funzionario all'uopo incaricato, come risultante dalla documentazione conservata agli atti;

attestata la regolarità amministrativa;

visto il Dlgs 14 marzo 2013, n. 33 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

DETERMINA

richiamate tutte le considerazioni espresse in premessa

1) di **rilasciare** alla ditta MARABINI AURELIO C.F./P.IVA: MRBRLA74R30C265L/02826281202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via Cartara n. 1484, la **concessione al prelievo di acque pubbliche sotterranee** dal pozzo esistente sul terreno di proprietà, censito al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 74 mappale 272, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:702748 e Y:921062, **alle seguenti condizioni:**

a) **il prelievo è stabilito** con una portata massima di 18,33 l/s e **per un volume massimo di 15000 mc/a** ad uso *irrigazione agricola*;

b) la concessione si intende **rilasciata al soggetto ivi indicato**; qualora intervenga la necessità di effettuare un cambio di titolarità, questo dovrà essere formalizzato con apposita istanza all'amministrazione entro 60 giorni dal verificarsi dell'evento;

c) **la scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2022** al fine di rivalutare cautelativamente l'impatto della derivazione sullo stato ambientale del corpo idrico secondo i dati di pianificazione, tenendo conto del monitoraggio effettuato. L'amministrazione ha facoltà, in ogni tempo, di procedere, ai sensi dell'art.33 del RR 41/2001, alla revoca della stessa, qualora sussistano sopravvenute ragioni di pubblico interesse generale e, comunque, al verificarsi di eventi che ne avrebbero determinato il diniego; in tal caso, si procederà ad ordinare la riduzione in pristino dello stato dei luoghi senza che il concessionario abbia diritto ad alcun indennizzo. **Il concessionario qualora intenda protrarre la concessione di derivazione oltre il termine concesso, dovrà presentare istanza di rinnovo prima della scadenza, nel rispetto delle condizioni poste nel Disciplinare allegato;**

d) la presente concessione verrà dichiarata decaduta qualora il concessionario si renda inadempiente agli obblighi assunti come previsto dall'art.32 del RR 41/2001;

e) la presente concessione viene rilasciata unicamente per gli aspetti relativi all'utilizzo di acqua pubblica indipendentemente dagli obblighi e dalle normative previste dalle leggi vigenti o dalle condizioni che possono venire richieste da altre amministrazioni competenti ed è vincolata a tutti gli effetti alle disposizioni di legge in materia di utilizzo di acqua pubblica;

f) il concessionario è esclusivamente responsabile per qualunque lesione che, nell'esercizio della presente concessione, possa essere arrecata ai diritti dei terzi, e per i relativi risarcimenti;

g) **il concessionario non può concedere l'uso del pozzo a terzi**, per quanto gravato dal diritto di prelievo **a favore di confinante proprietà**, se non per specifica concessione rilasciata al medesimo dall'amministrazione;

2) di approvare **l'allegato Disciplinare** di concessione, parte integrante e sostanziale della presente determina, contenente le prescrizioni tecniche da osservarsi per l'utilizzo della derivazione;

3) di dare atto che, a riconoscimento dei diritti derivanti dalla presente concessione, il concessionario ha corrisposto l'**indennizzo** dovuto per il prelievo esercitato senza titolo negli anni 2017 e 2018, pari ad € 147,11, comprensivo degli interessi legali maturati pari ad € 1,43, calcolato ai sensi dell'art. 51 della L.R. 24/2009; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

4) **di stabilire** che il **canone annuale** per l'uso concesso, calcolato applicando l'art. 152 della LR n. 3/1999 e ss.mm.ii., secondo gli aggiornamenti delle DGR citate in premessa e dell'art. 8 della LR n. 2/2015 e ss.mm.ii., è fissato in **€ 61,33 per l'anno 2019** che è stato versato, con la relativa quota d'interessi legali annui maturati pari ad € 0,30, anticipatamente al ritiro del presente atto a favore di "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" sul c/c postale n. 1018766509;

5) di stabilire che i canoni annuali successivi al 2019 saranno rivalutati automaticamente in base all'Indice dei prezzi al consumo accertati dall'ISTAT, alla data del 31 dicembre di ogni anno. E' fatto salvo l'eventuale aggiornamento o rideterminazione dell'importo del canone effettuato mediante apposita DGR, ai sensi dell'art. 8 della LR n. 2/2015;

6) di stabilire che il concessionario dovrà:

- corrispondere i canoni annui per la concessione, successivi al 2019, **entro il 31 marzo dell'anno in corso di concessione**, con le rivalutazioni e gli aggiornamenti di cui al punto precedente;

- effettuare tutti i versamenti relativi ai canoni **sul c/c postale n. 1018766509** intestato a "Regione Emilia-Romagna, somme dovute utilizzo beni Dem. Idr. STB412" tramite bollettino postale o tramite bonifico con IBAN: IT 36 R 07601 02400 001018766509;

- trasmettere a **questa amministrazione** la copia di attestazione dell'avvenuto pagamento del canone annuale e di tutti i versamenti effettuati per il rilascio e l'esercizio della concessione;

7) di stabilire che, in caso di mancato pagamento degli oneri derivanti dalla presente concessione, saranno dovuti gli interessi di legge e che questa amministrazione attiverà le procedure per il recupero del credito, nonché procederà al recupero coattivo del canone secondo quanto previsto dall'art.51 della LR 22 Dicembre 2009 n.24;

8) di stabilire che la **cauzione**, corrispondente all'importo minimo ai sensi dell'art. 8 comma 4 della LR 2/2015, **è fissata in € 250,00=**; importo versato anticipatamente al ritiro del presente atto sul c/c postale n. 00367409 a favore di "Regione Emilia-Romagna - Utilizzo Demanio Idrico";

9) di stabilire che la cauzione potrà essere svincolata solo dopo aver accertato l'adempimento del concessionario a tutti gli obblighi e prescrizioni imposte con il presente atto;

10) di dare atto che il presente provvedimento, redatto in forma di scrittura privata non autenticata, **è soggetto a registrazione fiscale solo in caso d'uso**, risultando

l'imposta di registro inferiore ad euro 200,00, ai sensi dell'art. 5, d.P.R. 131/1986;

11) di stabilire che la presente determinazione dirigenziale dovrà essere esibita ad ogni richiesta del personale addetto alla vigilanza;

12) di dare pubblicità e trasparenza al presente atto secondo quanto previsto dall'art. 23 DLgs n. 33/2013 e s.m.i mediante pubblicazione sul sito web istituzionale di ARPAE alla sezione Amministrazione Trasparente;

13) di dare atto che un estratto della presente concessione verrà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna;

14) di dare atto che il responsabile del procedimento è la P.O. Gestione Demanio Idrico Ubaldo Cibir;

15) di dare atto che avverso il presente provvedimento è possibile proporre opposizione, ai sensi del D.Lgs. n. 104/2010 art. 133 comma 1 lettera b), nel termine di 60 giorni al Tribunale delle acque pubbliche e al Tribunale superiore delle acque pubbliche per quanto riguarda le controversie indicate dagli artt. 140, 143 e 144 del R.D. n.1775/1933, all'Autorità giudiziaria ordinaria per quanto riguarda la quantificazione dei canoni ovvero, per ulteriori profili di impugnazione, dinanzi all'Autorità giurisdizionale amministrativa entro 60 giorni dalla notifica.

Patrizia Vitali

DISCIPLINARE

contenente gli obblighi, le condizioni e le prescrizioni tecniche cui è vincolata la concessione al prelievo di acqua pubblica sotterranea rilasciata alla ditta MARABINI AURELIO C.F./P.IVA: MRBRLA74R30C265L/02826281202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via Cartara n. 1484

Art.1

Descrizione ed ubicazione delle opere di presa; quantità, modalità, destinazione d'uso e restituzione del prelievo

A) il prelievo avviene nel corpo idrico sotterraneo: *Conoidi montane e Sabbie gialle orientali - codice 0660ER-DET1-CMSG*, dal pozzo esistente sul terreno di proprietà, censito al NCT del comune di Castel San Pietro Terme (BO) al Foglio 74 mappale 272, nel punto di coordinate geografiche UTM RER X:702748 e Y:921062, così come indicato nella planimetria catastale agli atti;

B) il pozzo perforato fino ad una profondità di 140 m con un diametro di perforo di 450 mm, è: - **costituito** da una colonna di captazione in PVC PN12,5 atossico, esente piombo di diametro di 250 mm, cieca fino alla profondità di 140 m, con un unico tratto filtrante di diametro di 225 mm, microfessurato (0,5 mm) da 99,10 a 135 m, in corrispondenza di un acquifero costituito da un potente strato di sabbie di circa 36 m di spessore, con livello piezometrico statico a -99,10 m in data 20/04/2012; - **completato** con una elettropompa sommersa di 22 KW di potenza, regolata alla portata massima di esercizio di 18,33 l/s, - **testato** nel 2012 con prova di pompaggio alla portata massima di esercizio per due ore continuative;

C) il prelievo è stabilito con una portata massima di 18,33 l/s per complessivi 15000 mc/a;

D) la risorsa è utilizzata per irrigazione di circa 15 ha di terreno, di cui: 13 a rotazione di patate, cipolle e sorgo da seme; 2 a uliveto, con irrigazione a pioggia e a goccia (microsplinker). Tale uso è assimilabile a quello di *irrigazione agricola*, ai sensi dell'art. 152, comma 1 lett. a1) della LR n.3/1999, come precisato dalle DGR citate in premessa. **In caso di variazione di estensione dei terreni irrigui e delle tipologie colturali, non si dovrà comunque superare i quantitativi di prelievo concessi, né modificare il periodo di prelievo stabilito.** In caso contrario, dovrà essere preventivamente acquisito il titolo di variante alla concessione.

Art. 2

Varianti

Ogni variazione relativa alle opere di presa, accumulo, rilancio, utilizzazione e restituzione sopra descritte (ivi comprese interventi di sostituzione o particolari interventi di manutenzione) o alle modalità e destinazione d'uso dell'acqua derivata, dovrà essere preventivamente richiesta, ai sensi dall'art. 31 del RR 41/01, contestualmente ai motivi che l'hanno determinata, all'amministrazione concedente. **Le varianti effettuate senza il preventivo assenso sono causa di decadenza della concessione.**

Art. 3

Prescrizioni, Obblighi e condizioni particolari cui è assoggettata la derivazione

Il Concessionario deve:

- porre in esercizio un dispositivo per la **misurazione dei volumi prelevati** sulla tubazione di mandata della **pompa di prelievo** al fine di verificare il rispetto delle condizioni di concessione;
- effettuare il monitoraggio del livello della falda nel pozzo tramite misuratore in continuo, per tutto il periodo dell'anno, con obbligo di verifica almeno semestrale di funzionamento dello strumento, prevedendo una misura ogni ora;
- inviare all'Amministrazione concedente entro il 31 marzo di ogni anno, successivo a quello di monitoraggio, una Relazione Tecnica (in formato digitale con i dati grezzi riportati tramite foglio elettronico editabile) che illustri ed analizzi sotto forma di diagrammi tempo soggiacenza i dati piezometrici in continuo rilevati nel periodo precedente fornendo contestualmente i corrispettivi volumi d'acqua prelevati dal pozzo.

Il concessionario è obbligato a collocare in prossimità dell'opera di presa il **Cartello identificativo** che individua una regolare utenza di acqua pubblica, che gli viene consegnato o trasmesso da questa amministrazione. Tale Cartello deve rimanere in loco per tutta la durata della concessione, limitatamente al periodo di effettivo prelievo. In caso di furto o smarrimento il concessionario è tenuto ad informare l'amministrazione, che provvederà, a spese del concessionario, a rilasciare un duplicato dello stesso.

Sono a carico del concessionario l'esecuzione e la **manutenzione di tutte le opere** che si rendano necessarie, in

relazione alla derivazione concessa, per garantire sia la difesa dell'ambiente, sia il buon regime delle acque, anche se la necessità di tali opere venga accertata in seguito.

Il concessionario, qualora l'amministrazione concedente lo richieda ai sensi del comma 3, art. 95 del Dlgs n. 152/06, anche successivamente al rilascio del presente provvedimento, dovrà procedere a propria cura e spese alla installazione di idoneo e tarato **strumento per la misurazione della quantità d'acqua prelevata.**

Le quantità di prelievo stabilite in concessione, nonché le fonti di approvvigionamento, in caso di accertamento di modifiche significative allo stato piezometrico della falda, desunte da dati di monitoraggio nel pozzo e da quelli della rete di monitoraggio regionale, potranno essere **modificate o revocate** per perseguire obiettivi di pianificazione e tutela della risorsa e del contenimento del fenomeno della subsidenza.

Art.4

Casi di sospensione o limitazioni del prelievo dell'acqua e relative modalità di comunicazione

Il concessionario deve **sospendere ogni prelievo**, qualora, per speciali motivi di pubblico interesse ed in particolare al verificarsi di quei casi previsti dall'art. 30 del RR 41/2001, gli venga comunicato il divieto di derivare acqua, anche con disposizione diffusa mediante gli organi di informazione o gli albi delle amministrazioni locali presenti sul territorio. Ai sensi del comma 3 del sopracitato articolo, la sospensione dei prelievi disposta dalle amministrazioni competenti, qualora non superi i tre mesi, **non dà luogo alla riduzione del canone annuo.**

Art.5

Durata, rinnovo o rinuncia della concessione; cessazione dell'utenza

La scadenza della presente concessione è fissata al 31/12/2022 ai sensi della DGR n. 787/2014. Nel caso in cui al termine della concessione persistano i fini della derivazione, il concessionario dovrà presentare istanza di **rinnovo** prima della scadenza indicata, ai sensi dell'art.27 del RR 41/2001.

L'istanza di rinnovo verrà valutata alla luce del quadro normativo e pianificatorio in vigore e del contesto ambientale in essere al momento del rinnovo. L'utente che ha presentato domanda di rinnovo nei termini indicati **può continuare il prelievo sino all'adozione del relativo**

provvedimento, nel rispetto degli obblighi previsti dalla concessione in corso di rinnovo, ai sensi del comma 8, art. 27 del RR 41/2001.

Qualora il concessionario non intenda procedere al rinnovo della concessione, dovrà darne comunicazione all'amministrazione concedente, **prima della scadenza** della stessa.

Il concessionario che voglia esercitare **la rinuncia** alla concessione, dovrà farlo obbligatoriamente, prima della scadenza della concessione con le modalità previste dall'art. 34 del RR 41/2001. In tal caso, l'obbligo del pagamento del canone cessa al termine dell'annualità in corso alla data di ricezione della comunicazione della rinuncia da parte dell'amministrazione concedente.

Alla **cessazione dell'utenza** per qualunque causa determinata, il concessionario è obbligato a provvedere, a propria cura e spese, a tutti i lavori necessari per il ripristino dei luoghi nelle condizioni richieste dal pubblico generale interesse e secondo le modalità prescritte dall'amministrazione concedente, ai sensi dell'art. 35 del RR 41/2001.

Art.6

Decadenza, revoca e revisione della concessione

Al verificarsi degli eventi di cui all'art. 32 del RR 41/2001, questa Struttura può dichiarare la **decadenza** della concessione, previa diffida a regolarizzare la situazione entro il termine perentorio di trenta giorni. **In caso di subconcessione a terzi** (cedere o vendere a terzi, in tutto o in parte la risorsa), la decadenza è immediata.

Qualora vengano meno i presupposti in base ai quali la concessione è stata richiesta, al fine di tutelare la risorsa idrica o per ragioni di pubblico interesse, e, comunque al verificarsi degli eventi che ne avrebbero comportato il diniego, descritti all'art. 22 del RR 41/2001, l'amministrazione concedente può **revocare** anticipatamente la concessione come previsto all'art. 33 del medesimo Regolamento. La revoca anticipata della concessione non dà diritto ad alcun compenso o indennità.

E' facoltà dell'amministrazione concedente provvedere alla **revisione** della concessione, disponendo ove necessario opportune prescrizioni temporali o quantitative, a seguito del censimento di tutte le utilizzazioni in atto nel medesimo corpo idrico, disposto dall'art.95 del DLgs n. 152/2006 e

successive modifiche e integrazioni, nonché dall'art. 48 del RR 41/2001 e dal comma 1, art. 3 della LR n. 4/2007.

Art.7

Canone della concessione

Il concessionario è tenuto a corrispondere alla Regione Emilia-Romagna il canone annuo secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione, di cui il presente Disciplinare è parte integrante, **anche se non possa o non voglia fare uso in tutto o in parte dell'acqua concessa**, fatto salvo il diritto di rinuncia secondo quanto indicato all'art. 6 del presente disciplinare.

Il canone di concessione potrà essere ricalcolato ai sensi della DGR n.1792 del 31/10/2016, sulla base degli effettivi volumi d'acqua prelevati e le somme eventualmente versate in eccesso potranno essere portate in compensazione ai canoni dovuti negli anni successivi e restituite solo a seguito della cessazione della concessione, fermo restando che il canone effettivamente corrisposto non potrà essere inferiore all'importo del canone minimo previsto.

Art.8

Cauzione

Il concessionario è tenuto a corrispondere il **deposito cauzionale** a garanzia degli obblighi e delle condizioni della concessione, secondo le modalità e l'importo indicati nell'atto di concessione di cui il presente Disciplinare è parte integrante. Alla cessazione, per qualsiasi motivo, della concessione, il deposito cauzionale verrà restituito a seguito di domanda scritta da parte dell'ex concessionario. Oltre che per accertata morosità, il deposito cauzionale potrà esser incamerato nei casi previsti dal comma 3 dell'art.11 del RD n.1775/1933.

Art. 9

Sanzioni

Fatto salvo ogni altro adempimento o comminatoria previsti dalle leggi vigenti, il titolare della presente concessione è soggetto alla sanzione amministrativa prevista dall'art. 155 della LR n.3/1999 e s.m.i. per violazioni agli obblighi e/o prescrizioni previste dal presente disciplinare.

EPILOGO

Il sottoscritto Marabini Aurelio, legale rappresentante della ditta MARABINI AURELIO C.F./P.IVA: MRBRLA74R30C265L/02826281202, con sede legale in comune di Castel San Pietro Terme (BO) in Via Cartara n. 1484 presa

visione del presente Disciplinare, dichiara di accettare le condizioni e gli obblighi in esso contenuti.

Firmato dal concessionario per accettazione

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.